



Provincia di Ferrara

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Legge N°142 del 08/06/1990 Art. 15
Legge Regionale N°6 del 30/01/1995 Art 2
Delibera della Giunta Regionale N°20 del 20/01/1997 (Approvazione)
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°28 del 12/03/1997
Variante Art.27 L.R. 20/2000 e Art. 128 Comma 2 L.R. 3/1999 (PPGR)
Delibera C.P. N° 100 del 27/10/2004 (Approvazione)
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 166 del 09/12/04
Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art. 7 L.R. 6/2005 (REP)
Delibera C.P. N° 140 del 17/12/2008 (Approvazione)
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 40 del 11/03/2009
Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art.3 L.R. 30/2000 (PLERT)
Delibera C.P. N° 31 del 24/03/2010 (Approvazione)
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 83 parte 2a del 23/06/2010
Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e L.R. 14/1999 (POIC)
Delibera C.P. n° 80 del 28/7/2010 (Approvazione)
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°105 del 18/8/2010
Variante adeguamento L.n 27/2012 (POIC)
Variante approvazione atto C.P. 38/2016 (POIC)

NORME PER LA TUTELA PAESISTICA

Elaborato 1

TITOLO I

FINALITÀ ED EFFICACIA DEL PIANO

Stralciato

ART. 1

Finalità del Piano

Stralciato

ART. 2

Oggetti del Piano

Stralciato

ART. 3

Elementi costitutivi del Piano.

Stralciato

ART. 4

Efficacia del Piano

Stralciato

ART. 5

Strumenti di attuazione del Piano

Stralciato

ART. 6

Procedure per la concertazione
in attuazione del Piano.

Stralciato

ART. 7

La pianificazione comunale

Stralciato

TITOLO II

LA TUTELA DELLA IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO

ART. 8

Le Unità di Paesaggio

1. I paesaggi provinciali sono definiti
mediante Unità di Paesaggio (U.P.).

L'Unità di Paesaggio è l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.

2. Il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale, ne descrive la genesi storica e le caratteristiche morfologiche, individua i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici che caratterizzano le singole unità di paesaggio.

3. Le Unità di paesaggio provinciali costituiscono quadro di riferimento essenziale per la formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi del presente Piano.

4. Le prestazioni indicate per le singole unità di paesaggio costituiscono il quadro delle azioni preferenziali e prioritarie per l'azione di pianificazione, programmazione e coordinamento provinciale nei settori di competenza della Amministrazione o ad essa delegati o trasferiti temporaneamente.

5. Gli strumenti di pianificazione generale comunale possono individuare ulteriori suddivisioni di paesaggio di valore comunale, laddove non ritengano le Unità di Paesaggio provinciali esaurienti la peculiarità locale.

Tale ulteriore suddivisione dovrà essere motivata in coerenza ai criteri dichiarati al precedente primo comma.

6. Gli stessi strumenti comunali possono inoltre proporre motivate variazioni al perimetro delle U.P. provinciali; qualora tali variazioni abbiano effetto sul territorio di altri Comuni, la proposta dovrà essere esplicitamente effettuata d'intesa con questi ultimi.

ART. 9

Gli ambiti di paesaggio notevole

1. All'interno delle Unità di Paesaggio, il presente Piano individua -quando ne ricorre la condizione- ambiti di paesaggio notevole. Tali ambiti costituiscono parti del territorio in cui le caratteristiche tipiche delle U.P. di riferimento, sono ancora ad un elevato stato di riconoscibilità e ad un elevato livello di qualità paesaggistica.

2. Obiettivo della pianificazione territoriale è, in questi ambiti, la conservazione ed il miglioramento delle componenti paesaggistiche tipologiche, in particolare nelle loro qualità estetiche. A tal fine dovranno essere adeguate tutte le forme di regolazione degli interventi umani e favorita l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica nella esecuzione delle opere infrastrutturali, siano esse di nuova costruzione o di straordinaria manutenzione.

3. Negli ambiti di paesaggio notevole, perimetrati nelle tavole del gruppo 5. del Piano, è vietata la realizzazione di nuove linee aeree per la distribuzione dell'energia, per la trasmissione dei dati ed informazioni, per la telefonia; non possono inoltre essere realizzati impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere. L'Amministrazione Provinciale, d'intesa con i Comuni e con le Aziende di settore interessate, predisporrà annualmente programmi di mitigazione dell'impatto delle opere pubbliche esistenti negli ambiti in questione, con particolare attenzione alla eliminazione delle linee aeree. E' inoltre vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, nonché di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

4. La pianificazione comunale dovrà censire il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di sua competenza, assegnando ad ogni immobile la categoria di intervento più consona al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente secondo comma. Per le stesse aree, la pianificazione comunale dovrà

indicare le tipologie edilizie ed i materiali da usare nei casi in cui è ammessa la nuova costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione dell'esistente.

5. Negli ambiti oggetto di questo articolo, la collocazione di impianti pubblicitari o di cartelli segnaletici diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale deve essere rigorosamente limitata al solo ambito urbanizzato, così come perimetrato ai sensi dell'art.33 della L.R. 7.12.1978, n.47.

6. La valorizzazione e tutela degli ambiti di paesaggio notevole potrà avvenire anche mediante la predisposizione di specifici progetti di iniziativa comunale, nel rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nei commi 2,3,4 e 5 precedenti; tali progetti dovranno, in ogni caso, riguardare almeno l'intero ambito perimetrato nelle tavole del gruppo 5. di questo Piano.

ART. 10

Il sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci:

- a. formazioni boschive del piano basale o submontano;
- b. formazioni di conifere adulte;
- c. rimboschimenti recenti;
- d. castagneti da frutto;
- e. formazioni boschive con dominanza del faggio;
- f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.

2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.

3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10 ter.

4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.

5. In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza e a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9 bis;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei P.T.C.P., al fine di evitare che la realizzazione delle

opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione

finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

10ter. Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale

sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

ART. 11

Sistema delle aree agricole

1. Il sistema delle aree agricole costituisce l'elemento basilare dell'assetto territoriale della provincia di Ferrara, è puntualmente descritto nelle sue componenti nella parte quinta del Piano, dedicata alle Unità di Paesaggio, e opportunamente cartografato nelle tavole del gruppo 5.

2. Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, sono contenute nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio e devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

3. Fermo restando quanto detto al comma precedente, i progetti esecutivi di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci debbano salvaguardare la funzionalità delle aziende agricole interessate e contribuire positivamente al riordino funzionale delle zone di cui al presente articolo.

ART. 12

Sistema costiero

1. Il sistema costiero, delimitato nelle tavole del gruppo 5. di questo Piano, è l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca storica. Obiettivi del Piano sono:

- a. la conservazione degli elementi naturali esistenti;
- b. la valorizzazione delle economie agricole, di pesca e turistiche operanti nel sistema costiero, fermo restando la compatibilità con l'obiettivo di cui alla precedente lettera a);
- c. la ricostruzione ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi, delle zone umide e vallive, delle altre tipologie boscate autoctone.

2. Gli strumenti di pianificazione programmazione settoriale e gli strumenti di pianificazione comunali o intercomunali sono tenuti a concorrere agli obiettivi di cui al primo comma uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità, agli indirizzi seguenti:

- a. deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessanti da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostruzione di elementi di naturalità;
- b. deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- c. deve essere evitata, nei limiti del possibile, la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla fascia costiera;
- d. la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e

- subregionale, e delle attrezzature connesse, deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore;
- e. i nuovi manufatti ad uso turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate, fatta eccezione per gli immobili necessari all'adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene delle attività agrituristiche e del turismo rurale;
 - f. gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di ricostruzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte, potendosi altresì prevedere la sostituzione di queste ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo di migliorare le condizioni di ricambio d'acqua nelle zone di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti scogliere artificiali. Vanno comunque rispettate le indicazioni contenute nella parte quarta della Relazione di Piano.

3. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinare zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed

industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;

- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

ART. 13

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, nel rispetto dei contenuti del capitolo Turismo della Relazione (Elaborato 1) parte integrante del presente Piano, del Piano dell'Arenile di cui all'art. 3 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, delle direttive contenute

nell'art. 4 della medesima Legge Regionale e di quelle emanate in sua applicazione, nonché delle ulteriori direttive seguenti:

- a. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali, quali componenti essenziali per la realizzazione del corridoio ecologico costiero parte integrante della Rete Ecologica Provinciale di primo livello;
- b. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;
- c/bis. deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa, in conformità alle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere, di cui allo specifico allegato alla Relazione di Piano, parte integrante del presente PTCP;
- c/ter. deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico, anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante l'arenile da usi ed elementi incongrui, privilegiando ove possibile ed incentivando l'utilizzo di strutture amovibili al termine della stagione balneare.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la nuova edificazione è ammessa nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tal caso è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purchè venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
- b. qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in

ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purchè venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

- c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in area incongrua (così come definita al punto a) è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai requisiti obbligatori di legge;
- d. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare aumento dei posti letto;
- e. nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi ed incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.

4. L'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, è consentito solamente per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché degli altri manufatti di cui si è prevista la conservazione o la realizzazione, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria.

ART. 14

Zone urbanizzate in ambito costiero

1. Le zone urbanizzate in ambito costiero ineriscono ad ambiti già fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle tavole contrassegnate dal n. 5 del presente Piano.

2. Conformemente a quanto stabilito dall'art.12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione della occupazione delle aree;
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la riqualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
- diversificazione degli usi e delle funzioni;
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui all'art. A-25 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 ~~Capo A-V~~ della L.R. 20/2000;
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione nell'entroterra.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:

- a. nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica, finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:

- condizioni urbane di fatto;

- grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
 - relazione inversa alla densità edilizia esistente;
 - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
 - grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;
- b. la previsione di nuova edificazione è consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche zone di cui al precedente art.13 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;
 - c. le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell'Allegato alla L.R. 20/2000;
 - d. nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie superiore a 8.000 mq, o in altre di cui al presente articolo, nel rispetto della pianificazione sovraordinata vigente alla data di adozione della presente variante al PTCP, previa dimostrazione di conformità alle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimento di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al precedente

art.13 o in altre aree di cui al presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente superficie alla realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata purché convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto all'art.A-6 della L.R. 20/2000;

4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti:

a. gli interventi definiti dal PRG nell'ambito del territorio urbanizzato come individuato ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978 n.47 e la attuazione delle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

ART. 15

Zone di tutela della costa e dell'arenile

1. Le zone di tutela della costa e dell'arenile interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità o seminaturalità, ovvero costituenti residui di arenile, dei retrostanti cordoni dunosi e di frammenti di zone pinetate o boscate non riconducibili ai sistemi di cui al precedente art. 10 o non ricomprendibili nelle zone di tutela naturalistica di cui al successivo art. 25 delle Norme.

2. Nelle zone di cui al primo comma, come delimitate nelle tavole del gruppo 5 del

presente Piano, possono essere consentiti esclusivamente:

- a. la conservazione ed il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna, nonché gli interventi di miglioramento della qualità dei biotopi e per la fruizione a fini naturalistico-didattici, ivi compresa la realizzazione di modeste strutture eseguite con materiali tradizionali e con caratteristiche tipiche dei luoghi, fermo restando il divieto di realizzare strutture permanenti;
- b. la realizzazione di attrezzature mobili di servizio alla balneazione ed alla frequentazione turistica purché previste da specifici programmi di gestione o da piani comunali dell'arenile di cui all'art. 3 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9. Le strutture per la balneazione non potranno, in ogni caso, avere densità superiore ad una attrezzatura ogni 1000 ml di arenile;
- c. la realizzazione di opere per la difesa dal mare e per la vivificazione delle lagune, anche mediante i necessari adeguamenti delle bocche di comunicazione con il mare, realizzate dalle autorità competenti nell'ambito di programmi complessivi di gestione dei singoli ambiti idraulici unitari in ogni caso verificati per compatibilità con i contenuti delle varie parti del presente Piano;
- d. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro intervento su tali manufatti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione strutturale ed operativa competenti per territorio, redatti in applicazione della L.R. 20/2000; per le strutture ricettive esistenti, fatta eccezione per i complessi turistici all'aperto, sono consentiti interventi di ristrutturazione e riqualificazione nonché quelli di adeguamento ai requisiti minimi obbligatori di sicurezza ed igiene;
- e. l'esercizio delle attività vallive, di acquacoltura e di pesca secondo i metodi

tradizionali ed in conformità alla specifica disciplina.

3. I Comuni di Comacchio e Goro, mediante i propri strumenti di pianificazione specifici o generali e nel rispetto delle altre indicazioni del presente Piano, contenute in particolare nel capitolo dedicato al Turismo della Relazione (Elaborato 1) parte integrante del presente Piano, individuano:

- a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma, che debbano essere trasferiti in tutto od in parte in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni erosivi;
- b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a.;
- c. gli interventi di riassetto e compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo che, in conseguenza della insussistenza di aree tecnicamente ed economicamente idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma; tali interventi dovranno rispettare i contenuti del successivo art.16 delle presenti Norme di Piano;
- d. gli interventi, da effettuarsi contestualmente al trasferimento o al riassetto e compatibilizzazione di cui alle precedenti lettere, delle aree liberate, volti alla loro rinaturalizzazione;
- e. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi della lettera c. precedente;
- f. i contenuti delle convenzioni da stipularsi tra Comuni e soggetti titolari dei complessi da trasferire nonché tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dalla entrata in vigore delle indicazioni

comunali per i complessi insistenti su demanio pubblico, salva concessione da parte dei Comuni di proroga non superiore ai due anni, in relazione alla entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina;

- non devono eccedere i dieci anni, salvo più restrittivo impegno convenzionale, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma precedente, nei complessi turistici all'aperto oggetto del presente articolo, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

ART. 16

Complessi turistici all'aria aperta

1. Per i complessi turistici all'aperto i Comuni dovranno prevedere, nella pianificazione generale o settoriale, specifiche norme per la realizzazione degli impianti ricettivi e per gli interventi di gestione, con particolare attenzione ai casi di cui alla lettera c. del terzo comma del precedente art.15, volti a rendere i complessi stessi compatibili con la situazione ambientale del luogo in cui sorgono e coerenti con l'intorno paesaggistico, anche al fine di migliorare la qualità complessiva dell'offerta turistica locale. Tali norme dovranno fondarsi sugli indirizzi e direttive di cui ai seguenti commi.

2. La organizzazione funzionale del complesso dovrà essere realizzata prevedendo, in ogni caso:

- la esclusione da qualsiasi uso funzionale all'esercizio dell'attività degli apparati dunosi e degli altri elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti;

- il massimo distanziamento dei complessi e delle loro attrezzature interne di base dalla battigia e dagli elementi naturalità anche puntuali;
- il divieto della nuova realizzazione di manufatti che non abbiano il carattere di precarietà e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Possono essere esclusi dalle misure suddette i soli manufatti per servizi igienici, sia collettivi che ad uso esclusivo, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione degli stessi nell'area, a beneficio degli ospiti;
- il divieto alla realizzazione di vani interrati o seminterrati, a qualsiasi uso adibiti, fatta eccezione per i piccoli vani per apparati tecnici quali pompe, autoclavi, filtri, cisterne di profondità non superiore ai 100 cm.; restano comunque salve più restrittive indicazioni in conseguenza dell'esistenza di ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico.

3. All'interno dei complessi turistici all'aperto tutti gli scavi necessari al posizionamento od alla manutenzione delle reti tecnologiche ed alla formazione di opere di fondazione dovranno avvenire nel massimo rispetto dell'apparato radicale della vegetazione presente. Potrà essere consentito il livellamento di quote, limitatamente alla formazione di drenaggio, esclusivamente tramite il riporto di materiali litoidi con caratteristiche omogenee a quelle del complesso o comunque compatibili con esse, fermo restando il divieto di eseguire sbancamenti di qualsiasi entità.

4. La viabilità di servizio all'interno dei complessi potrà essere realizzata con manto di asfalto o assimilabile, per la parte destinata a distribuzione principale dei flussi in ingresso ed uscita, mentre per tutta la rimanente parte destinata alla distribuzione interna dovrà essere realizzata in forme e con materiali che garantiscano la permeabilità dei terreni interessati. La parte in asfalto, o comunque impermeabilizzata, dovrà essere contenuta nel limite di un ventesimo della

superficie complessiva del complesso ricettivo. Le pavimentazioni degli spazi ad uso collettivo, ivi comprese quelle per impianti sportivi, dovranno di norma essere realizzate in forma permeabile salvo i casi in cui ciò contrasti con norme di igiene o sicurezza obbligatorie; tali spazi non potranno in ogni caso eccedere un decimo della superficie dell'intero complesso ricettivo. Le piazzole di sosta non dovranno essere in alcun modo impermeabilizzate o permanentemente occupate da impianti che impediscano il regolare assorbimento delle acque meteoriche.

5. All'interno dei complessi ricettivi oggetto del presente articolo, dovrà essere perseguita la omogeneizzazione delle caratteristiche tipologiche e di materiale costruttivo dei manufatti edilizi presenti o realizzati per le necessità d'impianto. Sia per le nuove costruzioni che per i rifacimenti di edifici esistenti si dovrà ricorrere all'impiego di tecnologie costruttive che consentano l'eventuale rimozione del fabbricato tramite semplice smontaggio e che limitino al massimo possibile gli ancoraggi al suolo. E' opportuno che gli strumenti comunali specifici forniscano direttive o prescrizioni per l'uso di materiali o colori consoni alle singole aree di insediamento degli impianti ricettivi.

6. L'insediamento di bungalow nei complessi ricettivi all'aria aperta potrà essere ammesso secondo le dotazioni previste nelle leggi regionali di riferimento, alla condizione che i manufatti risultino semplicemente appoggiati al suolo, ovvero non siano realizzati sistemi di fondazione, anche puntuali, stabilmente interrati e che venga mantenuto un rapporto non inferiore a mq.90 di superficie esclusiva (piazzola di riferimento) per ogni bungalow, compresi anche quelli già presenti nell'impianto.

7. Il drenaggio delle acque meteoriche dovrà avvenire sfruttando il più possibile il naturale andamento morfologico dei luoghi. Il sistema fognario dovrà disporre delle reti per le acque

nere separate da quelle chiare, avendo cura che per le prime sia evitato ogni spandimento nel terreno. Lo smaltimento delle acque chiare dovrà avvenire di preferenza tramite scarico diretto sul terreno, anche con l'apprestamento di accorgimenti volti ad evitare l'erosione o lo smottamento dei terreni.

8. La gestione delle componenti florovegetazionali nei complessi di cui al presente articolo, dovrà essere improntata al consolidamento di un insieme vegetazionale composto da piante autoctone o strettamente legate alla tradizione locale. I regolamenti Comunali specifici forniranno le direttive per gli interventi di rimozione delle piante che si discostassero dal corretto criterio di ombreggio e per la loro sostituzione con essenze meglio rispondenti alle tipologie di vegetazione autoctone. Per qualsiasi intervento sulle componenti vegetazionali d'alto fusto o arbustive, fatta eccezione per l'arredo floreale, dovranno essere osservate le indicazioni di cui al precedente art. 10 del Piano ed utilizzate essenze tra quelle indicate in allegato alla parte di Piano che tratta del sistema forestale.

ART. 17

Zone di tutela dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:

- a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;
- b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.

2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.

3. Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:

- a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;
- b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;
- c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;
- d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;
- e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.

4. Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine. La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di nuova edificazione necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e che risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e che rispettino gli elementi distributivi del sistema insediativo dell'Unità di Paesaggio di riferimento.

5. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. approdi e porti per la navigazione interna;
- f. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla

scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e ~~per le telecomunicazioni~~, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti comunali di pianificazione e dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio, formati in applicazione della L.R. 20/2000;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29

giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

- c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opera di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprini, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali ed interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.

8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo

riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.
- d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.

10. *Stralciato*

11. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi

- quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
 - c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
 - d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
 - e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
 - f. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.

ART. 18

Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano

contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di vaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".

2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori,

con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;

- c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.

Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:

- a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;
- c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R., nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;
- d. *Stralciato*;
- e. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico

interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;

- f. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.

5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

ART. 19

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in attuazione del presente Piano, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano provinciale o affidate alla pianificazione locale ed ai suoi strumenti attuativi.

2. Nelle aree di cui al precedente comma sono in via prioritaria collocati:

- a. gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, progettati ed eseguiti in attuazione del progetto di Rete Ecologica Provinciale, con modalità consone alle caratteristiche delle singole Unità di Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle diverse parti del presente Piano;
- b. le attività di agriturismo e di turismo rurale, previa definizione negli strumenti di pianificazione Comunali di specifiche norme di comportamento e la individuazione delle tipologie di intervento ammesse sull'edilizia esistente;
- c. i sentieri, i percorsi cicloturistici, le ippovie e gli altri itinerari non carrabili al servizio del tempo libero, purché previsti negli strumenti urbanistici generali comunali o in programmi di valorizzazione territoriale di cui al successivo art. 28 delle presenti Norme, ferma restando la applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada.

3. La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di servizio di attività del tempo libero diverse da quelle di cui al comma precedente, nonché la previsione di campeggi nelle aree oggetto del presente articolo può essere contenuta esclusivamente in programmi o piani di settore formati ed approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d'area formati ed approvati con la partecipazione diretta della Provincia. Qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti od idonei per le esigenze di tali attrezzature, gli strumenti di pianificazione citati possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni organizzate sul lotto nella forma di insediamento tipica della Unità di Paesaggio di riferimento, nel rispetto delle

caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

4. Le seguenti infrastrutture:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrici e per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali, con l'esclusione di quelli classificati pericolosi;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, per i sistemi e gli impianti di telecomunicazione, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parte della popolazione di due Comuni limitrofi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle condizioni e limiti derivanti da ogni altra parte del Piano.

6. Nelle aree di cui al precedente primo comma, fermo restando l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle indicazioni contenute negli elaborati allegati alle presenti Norme e dedicati alla realizzazione della Rete Ecologica Provinciale (Abaco degli interventi), parte integrante del presente Piano, nonché alle caratteristiche distintive delle singole Unità di Paesaggio, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti regolamentari e di pianificazione generale comunali, formati ed approvati ai sensi della L.R. 20/2000;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche del tipo minibox e microbox e di quelle a palo, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico civile e per uso irriguo e simili;
- e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 ml., di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alle esigenze di conduzione delle aziende agricole localmente insediate e di quelle abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi in materia, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, comunque nel rispetto dei parametri dimensionali e delle disposizioni contenute negli strumenti

regolamentari e di pianificazione generale comunali.

7. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione generale comunali od intercomunali possono individuare ulteriori aree di espansione dei centri abitati o delle zone produttive solamente ove si dimostri l'esistenza o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, fermo restando il rispetto delle condizioni e limiti derivanti dalle altre parti del presente Piano.

8. Non sono soggette alle disposizioni dei commi precedenti di questo articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate e perimetrate nelle tavole di Piano contraddistinte dal numero 5, le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R. ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero individuate come ambiti urbani consolidati ai sensi dell'art. A-10 della L.R. 20/2000 e come ambiti da riqualificare, ai sensi dell'art. A-11 della medesima Legge regionale;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, ovvero le aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi ai sensi dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;

ART. 20

Gli elementi morfologico-documentali:
i dossi e le dune.

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di tutela.

2. In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale sono suddivisi in:

- a. dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;
- b. dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica;

e come tali individuati con diversa forma grafica nelle tavole di Piano. La linea di individuazione del Sistema costiero indica il limite tra il sistema di prevalenza del dosso e quello di prevalenza della duna nella identificazione della morfologia territoriale da tutelare.

3. Ai dossi di valore storico-documentale si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.19, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.

4. Qualora sul dosso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra

gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le nuove edificazioni, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato, o in stretta contiguità con essi, ovvero nelle zone ai piedi del dosso che mantengano accettabili capacità di scolo ed allontanamento delle acque meteoriche. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del dosso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale. I dossi con presenza di viabilità storica e/o panoramica non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti.

5. Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica, ovvero senza tracce visibili sul microrilievo e privi di elementi testimoniali della struttura insediativa antropica, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate al mantenimento di massima efficienza della funzione primaria di tali aree quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. In linea di principio si dovrà evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree, anche usando le basi informative istituite all'interno del Sistema Informativo Territoriale provinciale. I Regolamenti

Edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni comportamentali per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree, nonché prescrivere lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche raccolte in ambiti non oggetto di percolazioni inquinanti.

6. Nelle aree di dosso di cui al precedente quinto comma non possono essere realizzati:

- a. nuovi insediamenti cimiteriali e l'ampliamento di quelli esistenti, quando non altrimenti collocabile, dovrà essere realizzato con tecniche che garantiscano la non contaminazione della falda freatica;
- b. nuove discariche per rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
- c. impianti di smaltimento e recupero o di stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di materiali, se non all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente Piano.

Le attività di cava di qualsiasi scala potranno essere previste dagli appositi strumenti comunali (PAE) e provinciali (PIAE) purché di dimensioni tali da non provocare lo smantellamento completo del dosso ovvero di sezioni significative dello stesso; tali attività dovranno comunque operare di preferenza sui bordi esterni del dosso, prevedere ripristini finali che escludano il reinterrimento con materiali di qualsiasi tipo e che favoriscano l'inserimento dei bacini di cava nel contesto paesistico della Unità di Paesaggio di riferimento, adottare rigorose misure di protezione dell'acquifero affiorante da percolamenti dannosi abituali od accidentali, redigere un bilancio specifico delle perdite idriche per evapotraspirazione nel punto di affioramento.

7. Alle dune di valore storico-documentale si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.19, intendendo quale ambito di tutela il complesso del sistema duna/intraduna ovvero ritenendo inscindibile la correlazione tra l'elemento emergente sul

microrilievo e l'ambito compreso tra due o più di tali elementi, alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento. Tali complessi dunosi non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna.

8. Qualora sul complesso dunoso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano, la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le espansioni dei centri abitati, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del complesso dunoso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale.

9. Per i sistemi dunosi non rilevabili sul piano di campagna, ovvero per quelli per i quali esiste la possibilità di individuazione solo su base geognostica o di cartografia storica attendibile, si demanda alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi nell'ambito delle Unità di Paesaggio di

riferimento. In tali aree possono essere localizzate attività di cava, nell'ambito degli specifici strumenti comunali e provinciali di settore, con tipologie di ripristino finale che ammettano anche il tombamento sino al piano campagna iniziale, ovvero la sistemazione finale con permanenza di specchi d'acqua solo nel caso di cave con profondità inferiore ai 7 ml; in tale ultima ipotesi la sistemazione finale dovrà essere coerente con le caratteristiche morfologiche e paesistiche dei bacini vallivi e palustri tipici delle Unità di Paesaggio dell'ambito di costa, in particolare per quanto riguarda la presenza di specchi d'acqua lamellari e/o a profondità diversificata.

10. Negli ambiti di cui al precedente comma non potranno essere localizzati discariche pubbliche o private o impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

ART. 21

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti Locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

2. Le tavole contrassegnate con il numero 5 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone la appartenenza alle seguenti categorie:

a complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2 aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

3. Le zone e gli elementi di cui al precedente secondo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

4. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone ed elementi di cui al precedente secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, alla osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo in attuazione del Sistema eco museale provinciale, formati dagli Enti competenti per territorio anche nell'ambito di Progetti di Valorizzazione Territoriale, previa consultazione con la Soprintendenza Archeologica competente ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.

5. I progetti di cui al comma precedente possono motivatamente, a seguito di adeguate e documentate ricerche, proporre varianti la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al presente articolo, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati nel presente Piano come appartenenti alle categorie di cui alle

lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati nel presente Piano come appartenenti alle lettere b., in tutto od in parte non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono, conseguentemente, da assoggettare alle relative disposizioni.

6. Fino alla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone ed elementi compresi nella categoria a. del secondo comma sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti ed Istituti scientifici autorizzati. .

7. Nella stessa condizione di cui al precedente sesto comma, per le zone ed elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1. del secondo comma del presente articolo, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme restando comunque eventuali disposizioni più restrittive puntualmente indicate dalla competente Soprintendenza Archeologica, sono ammissibili solamente:

- a. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo od aratura dei terreni a profondità superiore a cm. 50 deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;
- b. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi incluse le opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art.36 e/o al dodicesimo comma dell'art.40 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, sono consentiti unicamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.

8. Fatta salva diversa disposizione derivante dalla approvazione dei progetti di cui al

precedente quarto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2. del secondo comma di questo articolo possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento di occupazione permanente del suolo è subordinato alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare la esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato.

ART. 22

Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. I comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, con l'obiettivo di evidenziarne i meccanismi di formazione e di porre la sua evoluzione alla base delle scelte di pianificazione urbanistica locale, in particolare per quanto attiene alla individuazione delle nuove aree edificate negli ambiti tutelati dai precedenti art. 17, 19 e 20 di queste Norme di Piano. Base di riferimento per tale analisi è data dai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in particolare dalla parte quinta del Piano stesso.

2. I Comuni nel cui ambito ricadono le località indicate in prima istanza dal presente Piano, per le finalità di cui al precedente primo comma e contrassegnate con apposito simbolo nelle tavole contraddistinte dal numero 5, ove non lo abbiano già fatto provvedono a perimetrare l'insediamento storico, a descriverne gli elementi portanti e distintivi, a dettare le norme di tutela necessarie e a definire gli indirizzi da applicare in sede di formazione o di revisione periodica della pianificazione comunale generale. A tal fine possono avvalersi delle informazioni disponibili presso il Sistema

informativo territoriale del PTCP, nonché della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. I provvedimenti di definizione dei perimetri di cui sopra, costituendo variante al PRG, sono approvati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47, così come sostituito dall'art.11 della L.R.30 gennaio 1995, n.6.

3. I Comuni non dotati di PRG entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, e comunque con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrare a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui all'art.36 della citata L.R. 47/1978, provvedono a dettare, esclusivamente attraverso il piano regolatore generale o attraverso variante generale dello stesso, la predetta disciplina particolareggiata ed i relativi indirizzi generali. Gli interventi di cui alla lettera A4 dell'art.36 della L.R. 47/1978 possono essere previsti solo se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dai contenuti della parte quinta di questo Piano, ovvero dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali per tipologie di centro non trattate in tale parte.

4. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente secondo comma e per le località in esso comma indicate, con riferimento all'intero perimetro di centri abitati interessati sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto disposto dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1985, n.47.

ART. 23

Zone di interesse storico-testimoniale

1. Quali zone di interesse storico-testimoniale, in attuazione della pianificazione paesistica regionale, il presente Piano individua il sistema territoriale "delle partecipanze" e lo perimetra con specifica simbologia nelle tavole contrassegnate dal numero 5.

2. Il sistema storico-testimoniale delle partecipanze interessa i territori dei Comuni di Cento, S.Agostino e Mirabello. In sede di pianificazione urbanistica generale o di variante generale alla stessa, tali Comuni sono tenuti ad applicare indirizzi e prescrizioni contenuti nella parte quinta del presente Piano, nel capitolo specificamente destinato alla Unità di Paesaggio "delle partecipanze". Fino alla approvazione degli strumenti comunali contenenti tali specifiche misure, ferma restando ogni altra specifica indicazione e tutela posta dagli altri articoli delle presenti Norme, ogni intervento che comporti modifica di uno qualsiasi degli elementi costituenti i caratteri fisici ed insediativi della partecipanza, descritti nella specifica parte di Piano, dovrà essere oggetto di puntuale approvazione da parte della Amministrazione Provinciale.

3. Nelle zone di cui al precedente primo comma, fino alla adozione in sede di pianificazione generale comunale o di specifica variante generale, delle misure di tutela dell'edilizia storica della partecipanza in conformità all'art.36 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, su tutti gli edifici o gruppi di edifici costruiti antecedentemente al 1 gennaio 1946 e collocati all'esterno dei perimetri di centro edificato possono essere assentiti esclusivamente interventi rientranti nelle categorie A1 e A2 dell'art.36 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47, nonché gli interventi di ordinaria manutenzione e quelli volti al ripristino e/o alla creazione delle condizioni igieniche e di sicurezza obbligatorie per legge e/o per regolamento.

ART. 24

Elementi di interesse storico-testimoniale

1. Ai fini del presente Piano sono considerati elementi storico-testimoniali del territorio ferrarese le seguenti categorie di strutture ed elementi:

- a. la viabilità storica, per essa intendendo i percorsi individuati nella “Carta del ferrarese del 1814”, redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio, nonché i ponti storici sui fiumi Po, Panaro e Reno;
- b. l’idrografia storica, per essa intendendo il sistema dei canali artificiali esistenti o dei loro tracciati ancora rinvenibili sul territorio, così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio;
- c. i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;
- d. i manufatti di regolazione del sistema vallivo, compresi i casoni, le tabarre, le cavane e gli altri edifici utilizzati per la gestione piscatoria delle valli;
- e. i complessi produttivi e/o gli edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione e lavorazione della barbabietola da zucchero, dell’argilla per laterizi, della canapa ivi compresi i maceri, nonché quelli per la marinatura dell’anguilla e delle altre specie ittiche tipiche della costa ferrarese;
- f. gli edifici rurali tipologicamente distintivi le diverse forme di organizzazione storica del paesaggio ferrarese, così come descritti nelle singole Unità di Paesaggio delimitate dal presente Piano;
- g. le torri e le fortificazioni storiche esterne ai centri edificati;
- h. le ville, delizie e castelli esterne ai centri edificati, attribuibili alle due principali fasi storiche - medievale e rinascimentale-

del popolamento del territorio ferrarese prima della bonifica meccanica;

- i. gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici, i negozi, le botteghe, i mercati coperti, le librerie e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;
 - l. i santuari, i conventi, le chiese, le pievi, gli oratori, le edicole e gli altri edifici storici per il culto cattolico nonché i percorsi storici di pellegrinaggio;
 - m. le sinagoghe, le scuole e gli altri edifici collettivi distintivi della organizzazione sociale e religiosa delle comunità ebraiche insediate nelle città di Ferrara e Cento.

2. Per i tracciati storici di cui alla lettera a. del precedente primo comma, la pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche misure volte a preservare i tratti ancora liberi dalla edificazione, collocando eventuali nuovi immobili all’interno dei tratti già urbanizzati, nonché mantenere l’andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all’interno di un progetto complessivo per l’intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a nulla-osta da parte della Amministrazione Provinciale, che si esprimerà sentendo la Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali.

3. Per l’idrografia storica di cui alla lettera b. del precedente primo comma, la pianificazione comunale dovrà definire le misure di tutela, in analogia con quelle descritte al precedente secondo comma, nonché indicare i contenuti degli specifici progetti di valorizzazione da attivare per i singoli tracciati, anche stipulando accordi con le altre amministrazioni pubbliche interessate per territorio o per competenza.

4. Per le altre categorie di beni storico-testimoniali, elencate alle lettere da c. ad m. del precedente primo comma, è fatto obbligo ai Comuni di individuare, nei Piani Regolatori Generali e loro varianti generali, tutti i singoli relativi oggetti e di dettare le specifiche prescrizioni di tutela, necessarie alla conservazione del singolo oggetto e/o immobile e del suo ruolo nel sistema territoriale di riferimento.

5. Tra i beni di cui alla lettera e. del precedente primo comma, i maceri sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine la pianificazione comunale generale deve censire tutti i maceri superstiti, attribuendo a ciascuno l'eventuale valore di:

- a. componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale e/o regionale vigente in materia;
- b. componente ambientale di base, nel caso si rilevi unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale;
- c. componente storico-documentale, nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi della Unità di Paesaggio di riferimento.

Sulla base di tale censimento dovranno essere redatte specifiche norme di piano volte alla definizione degli interventi di conservazione necessari e delle tipologie di intervento ammesse sui singoli immobili, ovvero le modalità di esecuzione dei tombamenti e ripristini nei casi non ritenuti classificabili nelle categorie di valore precedentemente descritte. Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, il Comune potrà rilasciare provvedimenti per la chiusura con tombamento dei maceri esistenti

esclusivamente previa acquisizione dei nulla-osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e della Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti floro-faunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.

6. Il presente Piano individua inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la viabilità di valore panoramico. Per tali itinerari i Comuni, in sede di pianificazione generale dovrà:

- a. valutare l'inserimento in una rete di percorsi riservati prevalentemente alla fruizione turistico-ricreativa del territorio, proponendo la adozione di idonee misure di regolazione e disincentivo del traffico veicolare;
- b. individuare gli interventi necessari al miglioramento della qualità paesistica dell'itinerario, prevalentemente attraverso la rimozione o la attenuazione visiva degli elementi incongrui ed il recupero della edilizia rurale tipica;
- c. stabilire fasce di rispetto idonee a mantenere all'itinerario la funzione di punto panoramico sul territorio.

Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, sugli itinerari panoramici individuati dal presente Piano e per una fascia di 300 ml. per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all'esterno dei perimetri di centro edificato, definiti con specifico provvedimento ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente di questo articolo, ancorché ricadenti negli ambiti da esso definiti, le zone previste nei Piani Regolatori Comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree incluse negli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e/o ai sensi dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, queste ultime solo se ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444;
- c. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati ed in piani di recupero di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

ART. 25

Zone di tutela naturalistica.

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente. A queste aree, all'interno della Rete Ecologica Provinciale, è assegnato il ruolo di *core areas* quali elementi essenziali per il rafforzamento dei nodi di rete esistenti e per la costruzione di nuovi nodi ad integrazione della rete stessa. La perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e florofaunistica. Compito della

pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi, degli indirizzi progettuali allegati al progetto di Rete Ecologica provinciale, parte integrante della Relazione del presente Piano, nonché dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica boscate.

2. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonché da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.

3. Nelle stesse zone sono consentite:

- a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;
- b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievoli per la situazione dell'area boscata;
- c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;

d. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.

4. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:

- a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
- b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;
- c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato.

5. Nelle stesse aree sono consentiti:

- a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;
- b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e

ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;

- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;
- d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;
- e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.

6. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. E' prescritta la tutela integrale delle componenti floristico-vegetazionali e della fauna insediata o di passo.

7. *Stralciato.*

8. *Stralciato.*

9. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni

ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.

10. Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;
- c. le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la accensione dei fuochi all'aperto;
- d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla disposizioni regolamentari dei RUE dei Comuni competenti per territorio;
- e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;
- f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio della attività venatoria, fermo restando che non deve comunque

essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.

11. Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:

- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;
- c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluschicoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;
- d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- e. l'esercizio della attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
- f. le attività escursionistiche;
- g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.

12. In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività

suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nè l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

ART. 26

Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, non ricomprese nelle aree tutelate ai sensi del precedente art.20 ma caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, perimetrate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al DPR 24 maggio 1988, n.236, sono vietati:

- a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali o regionali;
- b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775;
- d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche e impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;
- e. l'interrimento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

TITOLO III DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

ART. 27

Parchi regionali e sistema provinciale delle aree protette.

1. Il sistema provinciale delle Aree Protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica presenti nel territorio provinciale ed è costituito dalle seguenti tipologie, previste dalla L.R. 6/2005:

- parchi regionali (Parco del Delta del Po);
- riserve naturali statali e regionali;
- aree di riequilibrio ecologico.

Le singole aree sono individuate e perimetrate nelle tavole del gruppo 5.1 del presente Piano.

Il sistema provinciale delle Aree Protette, così definito e individuato, potrà essere modificato ed ampliato secondo le modalità previste dalla L.R. 6/2005.

2. Le Aree Protette, nella loro specificità, costituiscono parti integranti e strutturanti della Rete Ecologica Provinciale (REP), nonché delle reti ecologiche locali, e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti Norme di Tutela Paesistica.

3. **(D)** Le Aree Protette perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- la conservazione del patrimonio naturale, di quello identitario e di quello paesaggistico;
- la promozione socio economica delle comunità residenti, basata sulla valorizzazione di tali patrimoni.

Le finalità generali, unitamente a quelle specifiche della singola area protetta individuate nel relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguite dall'Ente di Gestione e dai Comuni e loro Associazioni mediante il coinvolgimento diretto delle comunità locali e delle realtà economiche interessate per territorio.

4. **(I)** Finalità primaria del sistema provinciale delle Aree Protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali, comunali e dell'area protetta.

5. **(I)** Il PTCP riconosce al sistema delle Aree Protette un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni-obiettivo di seguito elencate. Lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni, costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle Aree Protette:

- a) costituire la struttura portante della Rete Ecologica Provinciale di cui al successivo Art. 28-bis di queste Norme, come pure della rete ecologica di scala europea denominata "Rete Natura 2000" di cui al successivo Art. 27-bis di queste Norme, delle quali il sistema delle Aree Protette rappresenta il nodo ecologico strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole Aree Protette, proprie della rete ecologica, sono assicurate dai Corridoi ecologici;
- b) rappresentare la struttura territoriale e gestionale d'eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, gastronomica, di produzioni agroalimentari tipiche. Tale funzione si inquadra nelle finalità di innovazione dello sviluppo economico e sociale del territorio, obiettivo strategico del presente Piano;

- c) costituire un momento di gestione e coordinamento, con la collaborazione della Provincia e dell'Ente Parco, nel quale ciascuna area protetta svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione e la sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo economico e sociale sostenibili.

6. **(I)** La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territori compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche Leggi che regolano la materia. Per quanto non disciplinato, valgono le Norme del presente Piano.

7. **(P)** I Comuni interessati dal Parco regionale del Delta del Po, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 6/2005, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nel Piano Territoriale e nel Regolamento del Parco e loro varianti approvati.

8. **(D)** Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività ed iniziative di tipo economico e sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibili.

9. **(P)** i Comuni interessati da Riserve Naturali dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni contenute negli atti istitutivi, nei Programmi triennali di Tutela e Valorizzazione e nei regolamenti

redatti ai sensi del Titolo III, Capo III della L.R. 6/2005.

10. **(D)** I Comuni interessati da aree di riequilibrio ecologico, ai sensi degli artt. 53 e 54 della L.R. 6/2005 recepiscono tali istituti nei propri strumenti di pianificazione e definiscono specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione, tenuto conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.

11. Il presente Piano recepisce inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la perimetrazione del Parco Regionale del delta del Po e la sua suddivisione in Stazioni, come definiti dalla L.R. 2 luglio 1988, n.27, istitutiva del parco medesimo.

12. **(D)** I piani territoriali delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po devono espletare i compiti ed avere i contenuti di cui al Titolo III, Capo I, Sezione III della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m. e i. .

In tal senso, tali piani possono proporre motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al precedente primo comma, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della L.R. 6/2005, il Piano Territoriale del Parco deve rispettare le previsioni del PTPR, attua le previsioni dettate dal Programma Regionale di cui all'art. 12 della medesima L.R. 6/2005 e costituisce stralcio del presente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

13. **(P)** Fino alla approvazione dei piani territoriali di Stazione di cui al precedente dodicesimo comma, nell'ambito dei perimetri di cui al precedente undicesimo comma si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti perimetri ricompresi.

ART. 27-bis

Rete Natura 2000

1. Con il termine "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica di livello europeo costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della biodiversità presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario, nonché degli habitat necessari alla vita di tali specie.

2. La Rete Natura 2000 si compone di : Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti la Rete Ecologica di livello Provinciale (REP) e locale e a tal fine sono parte delle indicazioni progettuali delle presenti Norme.

3. Il PTCP riporta nelle tavole del gruppo 5.1. la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente Piano.

4. **(I)** Nelle aree interessate dai siti Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli abita e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali e con le attività di normale gestione del territorio per la sicurezza delle popolazioni.

5. **(P)** Nelle aree di cui al comma precedente devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli Enti competenti e dovrà essere effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 e della Direttiva contenente criteri di

indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché linee guida per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 7/2004, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007.

6. **(P)** Nelle medesime aree inoltre, gli Enti competenti ai sensi della L.R. 7/2004 e della citata DGR n. 1191 del 30 luglio 2007, dovranno svolgere le necessarie attività di gestione e di monitoraggio.

ART. 27-ter

Le reti ecologiche: obiettivi generali e priorità di intervento.

1. La Rete Ecologica è un sistema polivalente di nodi rappresentati da elementi ecosistemici, tendenzialmente areali, dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di “serbatoi di biodiversità” e possibilmente di produzione di risorse eco compatibili in genere, nonché corridoi rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elementi captatore di nuove specie. I corridoi, innervando il territorio, favoriscono la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza ed alla sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali.

2. Le reti ecologiche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) contrastare i processi di impoverimento biologico e di frammentazione degli ecosistemi naturali e semi-naturali, presenti in particolare nei territori di pianura, salvaguardando e valorizzando prioritariamente i residui spazi naturali e realizzandone di nuovi;
- b) favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione con i territori limitrofi;

- c) valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo di qualità idraulica, di qualità naturalistica e di qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
- d) promuovere il controllo della forma urbana e della infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;
- e) promuovere la sperimentazione di pratiche innovative (previsione di incentivi all'interno delle Norme di attuazione dei Piani, perequazione ed applicazione degli standard “a distanza”, piena assunzione del concetto di dotazione ecologica della L.R. 20/2000);
- f) promuovere il coordinamento della pianificazione dei diversi livelli istituzionali e la cooperazione amministrativa in funzione di un più stretto coordinamento tra politiche di settore e fra gli stessi Enti competenti;
- g) favorire la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale;
- h) minimizzare la frammentazione del territorio determinata dalle infrastrutture, prevedendo opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire comunque sufficienti livelli di continuità ecologica;
- i) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la mobilità, qualora ripensate e progettate non come meri vettori di flussi ma come sistemi infrastrutturali

evoluti, dotati di fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico;

- j) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico che possono rivestire le piste ciclabili extraurbane in sede propria, se integrate e potenziate da fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico, nonché le strade carrabili minori, a basso traffico veicolare ed uso promiscuo veicolare-ciclopedonale, qualora vengano progettate o riqualificate secondo il concetto delle strade a “priorità ambientale”;
- k) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- l) associare alla funzione ambientale della rete ecologica, quella di strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio, in grado di interagire con le offerte culturali, storico-testimoniali ed economiche, nell’intento di instaurare circuiti virtuosi atti a ricreare un contesto territoriale in cui alla qualità dell’ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita.

3. **(I)** In relazione agli approfondimenti condotti nelle differenti esperienze realizzate dalla Provincia prima della adozione del progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP) di cui al presente Piano, anche attraverso progetti di collaborazione europei, si individuano le seguenti priorità di intervento per la REP:

- creazione di nuovi nodi, in particolare nella parte centrale ed occidentale della pianura ferrarese, secondo le prevalenze definite al successivo quarto comma di questo articolo;
- realizzazione di corridoio ecologici lungo le principali direttrici fluviali e di canali artificiali che collegano le aree del Parco del delta con la città di Ferrara e le aree ambientali di foce Panaro;
- qualificazione e potenziamento delle zone umide esistenti;
- diffusione di stepping stones a matrice prevalentemente di zona umida d’acqua dolce;
- rafforzamento delle connessioni con le reti ecologiche dei territori limitrofi di Ravenna, Bologna, Modena, Mantova e Rovigo;
- conservazione dei biotopi relitti e creazione degli habitat per le specie vegetali ed animali minacciate.

4. **(D)** Al fine di garantire uno sviluppo della REP equilibrato in tutte le componenti necessarie al mantenimento dei livelli idonei di biodiversità nell’area della pianura ferrarese, gli interventi di realizzazione delle unità sistemi della REP dovranno ottenere:

- a) una prevalenza di ambienti boscati per gli elementi della rete che si collocano nella Unità di Paesaggio del Fiume (Po grande e foce Panaro) e nelle aree dei Polesini ad esse connessi (Polesine di Casaglia, Ro, Berra, Ariano, tenimento della Mesola);
- b) una prevalenza di ambienti d’acqua, a superficie estesa, anche a differenti profondità e salinità per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più recente bonifica e nelle conche a forte dislivello tra le Terre Vecchie e la costa (Grande Bonificazione, Mezzano, Bonifiche di Lagosanto e di Comacchio), in corrispondenza delle U.di P. “delle Risaie”, “delle Valli”, “della Gronda”;
- c) una prevalenza di ambienti di “ricostruzione della complessità rurale” (piantate, siepi, piccoli boschetti, canali e scoline, prati naturali, ruderi) per gli

elementi della rete che si collocano nelle aree di più antico impianto, in corrispondenza della città di Ferrara, del tratto centrale del Po di Volano, del corso del Po di Primaro sia nel tratto morto che in quello oggi incorporato nel fiume Reno, nell'area Contese, con riferimento alle U. di P. "delle Terre Vecchie", "delle Masserie", "della Partecipanza";

d) una prevalenza di ambienti con presenza di zone umide d'acqua dolce, combinate con ambienti boscati anche di dimensione rilevante per gli elementi della rete che si collocano nelle aree più occidentali (Valli del Burana) e sud occidentali (Valli del Reno), con riferimento alle U. di P. "dei Serragli" e "delle Valli del Reno".

5. **(D)** Sempre ai fini dell'equilibrato incremento della biodiversità e nel rispetto delle direttive di cui al comma precedente, il PTCP indica per il territorio provinciale dei target quantitativi di riferimento per lo sviluppo della REP, così determinati:

- fasce ed aree boscate 250 ha.
- nuove aree umide 120 ha.
- nuove aree rinaturalizzate in ambito rurale 550 ha.

per un incremento complessivo di **920** ha.

ART. 27-quater

La Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP).

1. **(D)** Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti Norme, il PTCP identifica nelle tavole del gruppo 5.1. la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano. Tali elementi andranno verificati, valicati ed integrati nei QC della Pianificazione Strutturale Comunale, ai fini della definizione nei PSC medesimi della rete ecologica locale e della sua successiva attuazione attraverso RUE e POC.

2. **(D)** sulla base delle conoscenze disponibili alla data di adozione delle presenti Norme, nell'elaborato denominato Abaco degli interventi progettuali, allegato e parte integrante delle presenti Norme, vengono individuate le principali tipologie di fenomeni di frammentazione della REP e proposte le linee guida per il loro superamento. Rispetto a tali fenomeni, la strumentazione urbanistica comunale indicherà i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle linee guida progettuali contenute nel citato Abaco. La valutazione preventiva delle opere infrastrutturali e di quelle di trasformazione permanente del territorio, effettuata nelle forme di legge, dovrà dar conto della coerenza con le presenti Norme.

3. **(D)** La REP è strutturata nei seguenti elementi funzionali, esistenti o di nuova previsione:

- **Nodi ecologici**: costituiti da areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso, con funzioni di capisaldi della REP. Il Nodo può ricomprendere anche tratti di corridoi ad esso afferenti. La perimetrazione dei Nodi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionale (Parco del Delta del Po; Riserva Naturale "Dune di Massenzatica"), dei siti della Rete Natura 2000, delle aree ricadenti nelle Zone di tutela naturalistica definite ai sensi dell'art.27 del presente Piano. Per i Nodi di progetto sono state perimetrate le aree prive di elementi naturali notevoli –o raramente interessate da essi- che presentano disponibilità alla trasformazione, condizioni sufficienti per la loro riorganizzazione in forma di aree a maggiore qualità ambientale ad integrazione e complemento dei Nodi esistenti. Per le aree tampone ai Nodi, sono state individuate le aree ritenute necessarie alla mitigazione degli effetti degli altri usi del suolo rispetto ai Nodi, nonché utili a diffondere nell'intorno territoriale gli effetti

di diversificazione dell'ambiente naturale del Nodo medesimo.

- **Stepping stones**: sono costituiti da unità ambientali naturali o seminaturali che, seppure di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per dimensioni ridotte e maggiore isolamento rispetto ai Nodi di rete. La perimetrazione degli Stepping stones è derivata, a seconda dei casi, dalla perimetrazione di aree di interesse ecologico ed ambientale già individuate nel presente Piano ai sensi degli artt. 10 e 19, oltre che dalla perimetrazione di singoli elementi censiti nel QC del presente Piano.

- **Corridoi ecologici**: sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e con le relative fasce di tutela e pertinenza, oltre che con il reticolo principale della bonifica. Tali unità assumono le funzioni di cui alla lettera p), art. 2 del DPR 8/9/1997, n. 357, vale a dire di collegamento ecologico funzionale aree di collegamento ecologico funzionale, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

I Corridoi ecologici coincidono con i corridoi di connessione (green ways-blue ways) convenzionalmente definiti dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I Corridoi ecologici si suddividono in primari, secondari e locali. I Corridoi ecologici primari e secondari costituiscono elementi strutturanti la REP di primo livello; l'individuazione sistematica dei corridoi

ecologici locali è affidata al livello comunale, in sede di redazione del PSC.

I Corridoi ecologici comprendono normalmente le zone di cui agli artt. 17 e 18 del presente Piano, parte delle zone di cui agli artt. 19 e 20 del Piano stesso, nonché aree ad uso prevalentemente agricolo perimetrale ove possibile secondo il criterio del limite fisico rinvenibile sul territorio.

I Corridoi ecologici primari costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005.

- **Areali speciali**: costituiti da ampie porzioni di territorio corrispondenti a contesti territoriali con particolari connotazioni che devono essere salvaguardate e il più possibile potenziate con politiche unitarie. Tali areali, in base alle caratteristiche peculiari, sono identificati nell'**areale dei maceri** (tra i Comuni di Cento e Sant'Agostino), nell'**areale delle siepi** (tra Copparo, Tresigallo e Migliaro), nell'**areale delle risaie** (principalmente nei Comuni di Jolanda di Savoia e Codigoro), nell'**areale dei boschi** (tra Mesola e Goro) ed infine nell'**areale del Mezzano** (corrispondente all'omonima Valle bonificata, nei Comuni di Argenta, Ostellato, Comacchio e Portomaggiore).

Questi areali svolgono il ruolo di **connettivo ecologico diffuso**; in essi la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione e programmazione di settore dovranno favorire prioritariamente il permanere dei caratteri di ruralità ed incrementare il gradiente di permeabilità biologica, ai fini dell'interscambio dei flussi biologici tra le diverse aree provinciali. A tal fine, dovranno essere favoriti gli interventi di tipo conservazionistico, ma anche di valorizzazione ed incremento delle componenti territoriali che ne caratterizzano l'individuazione, a partire dal sostegno alle forme di agricoltura ed alle produzioni tipiche locali.

4. **(D)** Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della REP, il Presente Piano individua inoltre in forma preliminare le **Diretrici di continuità della REP**,

assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne nel dettaglio dimensioni e caratteristiche.

Le Direttrici di continuità rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché, nel tempo, si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete.

5. **(P)** All'interno dei nodi e dei corridoi della REP, fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere nuovi ambiti per nuovi insediamenti né ambiti specializzati per attività produttive.

6. **(I)** All'interno dei nodi e dei corridoi della REP la pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti alla educazione ambientale, alla valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, oltre che interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando inoltre l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

7. **(P)** Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d'acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/0 fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP. Per i corsi d'acqua del Po di Volano e del Po di Primaro, artificialmente regolati ma su tracciati di origine naturale, gli interventi di sfalcio, di disboscamento e di manutenzione nelle aree golenali ed in tutte le pertinenze idrauliche potranno essere effettuati

esclusivamente per gli interventi a tutela della sicurezza del territorio e delle popolazioni.

8. **(D)** Nei casi in cui le direttrici di continuità, du cui al precedente quarto comma di questo articolo, si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistenti, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione con ampiezza adeguata, caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.

9. **(D)** L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi, dei corridoi e degli stepping stones della REP ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale Comunale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione. La pianificazione comunale entro tali aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all'atto della adozione del presente Piano.

10. **(I)** In tutti i casi in cui le unità funzionali della REP interessino ambiti di nuovo insediamento già in fase di attuazione o approvati all'atto della adozione della REP nel presente Piano, potranno essere considerate quali prestazioni richieste al progetto per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree potranno svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.

11. **(D)** Attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comuni interessati, sulla base delle previsioni del PTCP, sono definite le modalità di realizzazione delle unità funzionali della REP. Gli elementi della Rete che interessano più Comuni possono essere modificati solo attraverso accordi tra i diversi

livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di REP.

12. In relazione a quanto disposto ai commi precedenti di questo articolo, la Provincia può apportare modifiche al progetto di REP di primo livello sulla base dell'apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti delle reti ecologiche locali o da specifici studi redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relativi al territorio ed all'ambiente. Le modifiche saranno comunque tali da non diminuire il bilancio ecologico complessivo.

ART. 27-quinquies

La rete ecologica di livello locale.

1. **(D)** I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC assumono e precisano la REP e definiscono la rete ecologica locale, sulla base di una analisi di tipo ecologico – territoriale redatta in sede di Quadro Conoscitivo ed in base alle Linee Guida di cui al successivo art. 27-sexies di queste Norme. Fino alla emanazione di tali Linee Guida, valgono come riferimenti i contenuti degli elaborati costituenti parte integrante del presente Piano.

2. **(I)** Nel definire il progetto di rete ecologica locale i Comuni si attengono ai seguenti obiettivi ed indirizzi:

a) salvaguardare i biotopi di interesse naturalistico esistenti, in particolare i biotopi boscati isolati ed i maceri secondo le qualità puntualmente censite ed aggiornate nel QC di questo Piano;

b) operare il recupero dei biotopi di interesse conservazionistico potenziale, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione delle potenzialità di espressione della biodiversità;

c) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità floro-faunistica ed ecosistemica;

d) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, areali speciali e reti ecologiche diffuse;

e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli alvei fluviali, compatibilmente con le norme vigenti in materia di rischio idraulico, con rimozione parziale e dissimulazione degli elementi artificiali di controllo idraulico e di regimazione dei flussi, ove presenti, e con azioni di riqualificazione morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d'acqua;

f) salvaguardare ed incrementare la flora e la fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie ed habitat di interesse ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale o provinciale);

g) favorire la fruizione "dolce" degli elementi della rete ecologica, prevedendo adeguate infrastrutture;

h) valorizzare le specifiche caratteristiche di contesto che si esprimono nell'appartenenza a differenti Unità di Paesaggio.

3. **(D)** Nel definire il progetto di rete ecologica i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

a) riportare i Nodi ecologici previsti dalla REP, precisandone i perimetri con il criterio della corretta identificazione al suolo degli stessi. Qualora i Nodi ecologici identificati nella cartografia di PTCP (tavole del gruppo 5.1.) non coincidano con aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000, possono essere proposti in modifica alla Provincia sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica di cui al comma precedente, per la attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico e solo ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione, parte integrante del presente Piano;

b) i corridoi ecologici identificati in cartografia, possono essere oggetto, sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica effettuata dai Comuni, di rettifiche e specificazioni in sede di PSC tali da non pregiudicarne le caratteristiche e la funzione di corridoio, approfondendone la articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere effettuate solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione, parte integrante del presente Piano. I Comuni, in sede di PSC, provvedono alla definizione dei corridoi di livello locale;

c) l'individuazione delle direttrici di continuità nelle tavole di PTCP ha valore indicativo e deve trovare specificazione fisico-funzionale nel progetto della rete ecologica locale. I Comuni, attraverso specifici approfondimenti conoscitivi da svolgersi nell'ambito dell'analisi ecologica da svolgersi in sede di PSC, sostituiscono alle direttrici di continuità l'individuazione di corridoi anche con diversa dislocazione, purchè sia garantita la necessaria connessione tra le unità funzionali della REP interessate dalla direttrice di continuità;

d) gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni delle presenti Norme, definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come unità funzionali della rete ecologica di livello locale. Nelle unità funzionali della rete ecologica locale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative eco compatibili, allo sviluppo di attività economiche eco

compatibili. Di norma gli strumenti urbanistici comunali non consentono, ad esclusione delle esigenze delle aziende agricole non altrimenti soddisfacibili, la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull'edilizia esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere di pubblico interesse. Gli interventi edilizi ammessi devono comunque essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono. Negli Areali speciali in sede di PSC e di RUE saranno definiti gli interventi ammessi in quanto compatibili con la specificità dell'areale interessato;

e) Negli Areali speciali, il PSC articola e sviluppa in coerenza con la delimitazione degli ambiti del territorio rurale di cui al comma 3, art. A-16 della L.R. 20/2000, la classificazione del territorio rurale nel rispetto delle indicazioni del presente Piano e prevede, oltre alle destinazioni produttive agricole, gli usi finalizzati all'incremento della dotazione naturalistica ed ambientale;

f) il PSC, per determinate zone, può demandare al POC e ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dalle unità funzionali della rete ecologica di livello locale;

g) il RUE deve contenere la disciplina per la realizzazione e la gestione delle opere a verde (anche attraverso uno specifico Regolamento del verde) in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche alla funzione di connessione ecologica diffusa. Il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo.

ART. 27-sexsies

Le reti ecologiche. Rapporti con gli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali.

1. **(I)** I Piani generali, comunali ed intercomunali, e i Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione del progetto di REP o influire sul suo funzionamento, devono tener conto degli obiettivi di cui sopra e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

2. **(D)** Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale per l'attuazione dei Piani stessi ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000.

3. **(D)** Le prescrizioni e direttive di cui ai precedenti artt. 27-quater e 27-quinquies relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite, nonché dei limiti e dei condizionamenti negli elementi funzionali, integranti e strutturanti la REP si applicano, fatte salve disposizioni specifiche, in combinato disposto con le Norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi, definite dal presente Piano.

4. **(I)** La Provincia svolge, nell'ambito delle proprie competenze, le seguenti azioni prioritarie per l'attuazione del progetto di REP:

- Coordinamento e promozione dei diversi attori cui è affidata la concreta realizzazione della REP;
- Sensibilizzazione per la trasformazione delle modalità di comportamento nei settori dell'agricoltura, della difesa del suolo e della regimazione delle acque, dei trasporti e della mobilità, del turismo;
- Azioni sperimentali di livello locale;
- Valorizzazione del volontariato, opportunamente formato e coordinato, per attività quali il monitoraggio dello stato di conservazione degli ecosistemi, la

piaccola manutenzione dell'ambiente naturale, l'educazione ambientale.

6. **(I)** La Provincia si dota, entro due anni dalla entrata in vigore di queste Norme, di Linee Guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione della REP, a prosecuzione ed arricchimento delle indicazioni già fornite dal documento "Abaco" allegato e parte integrante delle presenti Norme. La Provincia promuove altresì programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della REP da effettuarsi in collaborazione con i Comuni e/o con gli altri soggetti interessati, anche attraverso la stipula di Accordi Territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000.

7. **(I)** La REP di primo livello, individuata nelle tavole del gruppo 5.1 del presente Piano, costituisce il quadro di riferimento conoscitivo e normativo per la definizione dell'idoneità territoriale alla presenza degli istituti di gestione faunistico-venatoria. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 8/1994 i Piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi, promuovono il ripristino e la creazione di biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate dal comma 1 dell'art. 2 della Legge 157/1992, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica. Il PTCP individua gli elementi funzionali della REP come ambiti preferenziali per la creazione ed il ripristino dei biotopi di cui a questo comma.

8. **(D)** Nel dare attuazione agli indirizzi e direttive del PTCP in merito ai Poli produttivi di rilievo provinciale ed alla gerarchia del sistema insediativo delle diverse parti del territorio provinciale, come pure alla realizzazione delle

previsioni infrastrutturali di rilievo provinciale si dovrà operare in modo da salvaguardare al massimo e valorizzare le componenti strutturali della REP esistenti e per la realizzare le connessioni mancanti. La realizzazione della REP, se interessante direttamente tali zone, dovrà considerarsi come prestazione richiesta al progetto e potrà svolgere, compatibilmente alle funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale, anche funzione di dotazione ecologica ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.

ART. 28

Progetti di valorizzazione ed ambiti di trasformazione territoriale.

1. **(I)** Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all'interno delle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire *progetti di valorizzazione territoriale*, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

2. **(I)** I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.

3. **(I)** Le tavole contrassegnate dal numero 5.1. del presente Piano, che definiscono l'assetto della Rete Ecologica Provinciale, perimetrano altresì gli *ambiti di trasformazione territoriale*, destinati agli interventi di rinaturalizzazione e/o di modifica dell'assetto del suolo necessari per costituire i nuovi nodi della Rete Ecologica Provinciale, per potenziare i nodi esistenti, per differenziare la composizione ambientale

dei nodi stessi, per realizzare le connessioni continue o discontinue (*stepping stones*) della medesima Rete.

4. **(D)** I Piani Strutturali dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono, ovvero i PSC in forma associata, nel caso di aree ricadenti in più territori comunali devono riportare il perimetro degli ambiti di trasformazione territoriale, potendo effettuare le modifiche necessarie a far coincidere il perimetro con elementi fisici riconoscibili sul territorio o con limiti catastali certi senza che ciò costituisca variante a questo Piano, fermo restando in tal caso l'obbligo di non apportare modifiche in diminuzione. E' compito della pianificazione strutturale comunale ed intercomunale provvedere ad articolare in maniera opportuna e conseguentemente normare gli ambiti di trasformazione territoriale di cui al presente comma.

5. **(D)** Il Regolamento Urbanistico Edilizio dei Comuni interessati, dovrà indicare le modalità di realizzazione delle trasformazioni territoriali, per ciò applicando gli indirizzi progettuali contenuti nella sezione dedicata alla Rete Ecologica Provinciale dal presente Piano. Il Piano Operativo Comunale dovrà contenere la individuazione degli ambiti di trasformazione territoriale considerati prioritari nel relativo periodo di validità, definendo al tempo stesso le azioni dirette o le azioni di compensazione territoriale che dovranno concorrere alla realizzazione delle opere di trasformazione. Per le stesse finalità e nel rispetto di quanto indicato nel Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE), il Piano delle Attività Estrattive comunale potrà consentire negli ambiti di trasformazione territoriale individuati dal PSC la attività di commercializzazione dei materiali che dovessero eccedere dalla attuazione dei progetti di trasformazione regolarmente approvati secondo le modalità e le procedure di Legge applicabili ai singoli progetti.

6. **(I)** Nella fase transitoria tra la approvazione di questo Piano ed il recepimento all'interno dei Piani Strutturali Comunali, gli ambiti di trasformazione territoriale così come individuati in questo Piano costituiscono aree idonee per la localizzazione in via prioritaria degli interventi di rinaturalizzazione o di incremento della biodiversità sostenuti da contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, in particolare per quanto riguarda le azioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale. Nello stesso periodo, tali ambiti potranno essere previsti ed attuati all'interno delle attività di pianificazione o di progettazione settoriale comunale o sovracomunale che abbiano rilevanza in materia di trasformazione territoriale.

7. **(D)** Gli strumenti di pianificazione comunale indicati ai commi precedenti e per le finalità e con i limiti in essi detti, sono tenuti a definire in via preliminare le qualità ambientali e paesaggistiche che le predette aree assumeranno una volta completati gli interventi di trasformazione territoriale approvati, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone di tutela normate dal P.T.C.P. esse devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione.

8. **(P)** Fino alla approvazione degli strumenti di progettazione e di pianificazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 di questo articolo, la installazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti puntuali per le telecomunicazioni, sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere

per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

ART. 29

Energia elettrica, linee ed impianti.

1. La dotazione di energia elettrica è da ritenersi condizione basilare per la sostenibilità dei sistemi insediativi ed economici locali. A tal fine la pianificazione comunale, quella intercomunale e quella settoriale dovranno verificare il fabbisogno di energia derivante dalle ipotesi progettuali adottate, confrontarle con le disponibilità in atto ed indicare, d'intesa con i soggetti erogatori di energia elettrica e gestori delle reti di distribuzione, la ubicazione di eventuali nuovi impianti di produzione e di trasformazione di tensione, nonché i tracciati e le relative zone di rispetto delle nuove linee di tensione pari o superiore a 30 mila volt.

2. In applicazione dell'art.11 della L.R. 22 febbraio 1993, n.10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative", i PRG recepiscono le linee ed impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi delle leggi vigenti in materia. Inoltre individuano le linee ed impianti elettrici esistenti, nonché quelli programmati in accordo con la pianificazione di medio periodo dei soggetti gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di tensione uguale o superiore a 30 mila volt e stabiliscono le relative fasce di rispetto secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle fasce e nelle aree di rispetto per le linee ed impianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, non sono ammesse nuove costruzioni.

4. La progettazione dei tracciati delle linee elettriche nuove o in variante a linee esistenti, la loro realizzazione, la individuazione dei siti di ubicazione di nuovi impianti di produzione e di trasformazione di tensione, la loro realizzazione, nonché la

progettazione e realizzazione di interventi di potenziamento o sostanziale modifica degli impianti esistenti dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle componenti ambientali, storico-documentali e paesistiche del territorio interessato, con particolare riferimento ai contenuti descrittivi contenuti nella parte del presente Piano dedicata alle Unità di Paesaggio. Sono fatte salve più restrittive valutazioni di impatto ambientale, se previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché le limitazioni conseguenti a provvedimenti di tutela della pubblica incolumità e salute.

5. La progettazione per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo degli impianti e linee elettriche, dovrà essere effettuata avendo quale riferimento, oltre ai contenuti delle diverse parti di questo Piano, le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche elaborate dall'Assessorato ambiente della Regione Emilia-Romagna.

ART.30

Divieto di installazioni pubblicitarie

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, negli invasi dei corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone della partecipazione, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone del Parco regionale del Delta del Po, nelle zone e percorsi di viabilità panoramica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

2. I Comuni e gli Enti Parco provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

ART.31

Localizzazione impianti per rifiuti

Fermo restando il contenuto delle precedenti norme è comunque vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC e ZPS così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente piano.

1

2 ART.32

Aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale

1. Le aree non già ricadenti fra quelle individuate agli articoli precedenti che presentano particolare sensibilità alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono inoltre individuabili tramite:

- a. Vulnerabilità idrogeologica intrinseca, lo strumento di lavoro, utilizzato dalla Regione Emilia-Romagna, per il risanamento e la tutela delle acque la "Carta della valutazione della vulnerabilità naturale delle acque sotterranee", denominata "Carta di Vulnerabilità", riferita ad acquiferi protetti e non protetti, adottata all'interno del "Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque - stralcio per il comparto zootecnico" con D.C.R. dell'8 marzo 1995, n. 2409 ed approvata con D.C.R. dell'11 febbraio 1997, n. 570;
- b. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999;
- c. distanza dai corpi d'acqua pubblici (esclusione per distanza inferiore a 150 m da rive di fiumi e 300 m da laghi);

- d. -Piano per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Maggio 2001: Aree classificate come fascia A "Fascia di deflusso della piena" e fascia B "Fascia di esondazione" (artt. 29 e 30 delle norme); -Piano stralcio Assetto Idrogeologico del Reno, approvato dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 07.04.2003: "Alveo attivo" (art. 15 delle norme); "Aree ad alta probabilità di inondazione" (art. 16 delle norme); "Aree per la realizzazione degli interventi strutturali" (art. 17 delle norme); "Fasce di pertinenza fluviale" (art. 18 delle norme); -Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico di bacino idrografico per il Delta, adottato il 18 dicembre 2001: "Fascia A - B - alveo interessato del deflusso e dall'invaso della piena" (art.11 delle Norme);
- e. Tutela individuata dalla pianificazione comunale dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e idrogeologico;
2. Nelle aree ricadenti nel precedente comma non possono essere realizzati nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
3. Le restanti attività, diverse da quelle indicate al comma precedente, sono soggette alla pianificazione urbanistica locale.

ART.33

Localizzazione impianti per l'emittenza radio e televisiva.

1. Fermo restando il contenuto dei precedenti articoli delle presenti Norme, è comunque vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva:
- a. nelle aree classificate come Zone B e zone C nei Piani di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po;
2. Sempre nel rispetto del contenuto dei precedenti articoli delle presenti Norme, qualora i Piani di Risanamento e rilocalizzazione, verificata la indisponibilità di altre aree idonee confermata dal Ministero delle Comunicazioni, prevedano la

collocazioni di impianti nella fascia continua di ml.500 di distanza dall'intero perimetro del confine Provinciale, ovvero nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente Piano, ovvero all'interno di aree individuate quali "Aree di collegamento ecologico" di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005, il Piano di risanamento o delocalizzazione dovrà necessariamente comprendere uno specifico Studio di Incidenza con riferimento alle componenti tutelate in tali ambiti. Nelle stesse zone è comunque vietata la localizzazione di nuovi impianti non conseguenti a Piani di risanamento e rilocalizzazione di impianti già in esercizio alla data di adozione del primo Piano Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT).

ART. 34

Poli funzionali per insediamenti commerciali: coordinamento del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali (POIC).

1. **(D)** Ai sensi dell'art.3, 5° comma, della L.R. 14/1999 il PTCP:
- perimetra gli ambiti territoriali sovra comunali rilevanti ai fini della programmazione della rete distributiva, ai sensi delle lettere a) e b) del 3° comma del D.Lgs. 114/1998;
 - individua i centri minori ed i nuclei abitati nei quali non risulti possibile garantire una adeguata presenza di esercizi di vicinato, di cui alla lettera a), 1° comma, dell'art. 10 del citato D.Lgs. 114/1998;
 - definisce le scelte di pianificazione territoriale per la rete distributiva commerciale sulla base degli indirizzi della Regione, contenuti nella L.R. 14/1999 e negli atti successivi ad essa collegati.
2. **(D)** Gli **ambiti territoriali sovra comunali** rilevanti ai fini della conoscenza,

pianificazione e valutazione di sostenibilità della rete distributiva sono i seguenti:

- Ambito di Ferrara: Comune di Ferrara;
- Ambito Alto Ferrarese: Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda;
- Ambito Copparese: Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo;
- Ambito Basso Ferrarese: Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato;
- Ambito Argentano-Portuense: Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera.

3. **(D)** I centri ed i nuclei abitati minori, come tali definiti quelli di consistenza demografica inferiore od uguale alle 700 unità di popolazione (con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ISTAT disponibile), di cui all'art.9 della L.R. 14/1999, in cui il Piano favorisce il persistere del servizio commerciale per evitare la *desertificazione della rete* e la presenza di *esercizi commerciali polifunzionali*, devono essere individuati dai singoli Comuni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. L'utilizzo di criteri di classificazione differenti da quello indicato nel presente comma, dovrà essere debitamente motivato nell'atto deliberativo comunale di individuazione.

4. **(D)** I centri ed i nuclei individuati dai Comuni ai sensi del precedente terzo comma, nonché le porzioni di territorio che li ricomprendano, sono considerati prioritari dalla Provincia in tutti i provvedimenti di sostegno e di incentivazione per il commercio di propria competenza.

5. **(P)** Il POIC provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 80 del 28/07/2010, definisce i **poli funzionali a prevalente carattere commerciale** localizzandoli in:

- Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "Il Guercino";
- Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "Diamante";
- Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "il Castello";
- Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "le Mura";
- Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "le Valli".

6. **(P)** Oltre ai poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale esistenti di cui al comma precedente, il POIC individua:

1. i seguenti **ambiti commerciali di attrazione di livello inferiore**:
 - 1.a. Centro Commerciale "I Tigli", Argenta (esistente);
 - 1.b. Centro Commerciale "I Salici", Bondeno (esistente);
 - 1.c. Centro Commerciale "I Pioppi", Copparo (esistente);
 - 1.d. via Darsena, Ferrara (esistente).
2. i seguenti ambiti commerciali di attrazione di livello inferiore in cui sono sostenibili **aggregazioni di medie strutture** superiori a 5.000 mq. di superficie di vendita:
 - 2.a. Ponti Spagna SP 18, Bondeno (programmata);
 - 2.b. San Giuseppe SS 309, Comacchio (programmata);
 - 2.c. Ex zuccherificio, Comacchio (programmata);
 - 2.d. Pontelagoscuro SITIF (programmata);
 - 2.e. via Eridano/FE Nord, Ferrara (programmata);
 - 2.f. via Marconi/ex Consorzio, Ferrara (programmata);
 - 2.g. via Ferraresi/ via Beethoven, Ferrara (programmata);

- 2.h. via Ferraresi/via della Fiera,
Ferrara (programmata);
- 2.i. via Bologna/via Caselli,
Ferrara (programmata);
- 2.l. ambito produttivo FE-SUD,
Ferrara (programmata);
- 2.m. Zona D4 FE-SUD, Poggio
Renatico (programmata).

3. ambiti idonei per la localizzazione di medie e grandi strutture (rilevanza sovracomunale).

7. **(P)** Le previsioni di:

- a) grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o misti di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita;
- b) grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari di livello superiore, con almeno 10.000 mq. di superficie di vendita;
- c) centri commerciali di livello superiore;
- d) aree commerciali integrate di livello superiore (oltre 5 ha. Di superficie territoriale)

sono ammissibili esclusivamente nell'ambito dei Poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale di cui al comma 5 di questo articolo, e la attuazione può avvenire esclusivamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000.